



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Roma, 30 MAR. 2012

Oggetto: Decreto del Ministro dell'Interno 1 dicembre 2010, n. 269 – Monitoraggio adeguamento.

Iniziative.

AI SIGG. RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI SIGG. RI COMMISSARI DEL GOVERNO	TRENTO - BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI SIGG. RI QUESTORI	LORO SEDI

e, per conoscenza,

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA

Come noto, il Decreto del Ministro dell'Interno 1 dicembre 2010, n. 269, in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza ed investigazione privata, entrato in vigore il 16 marzo 2011, ha previsto, all'art. 8, che gli istituti già autorizzati a quella data debbono, entro diciotto mesi, adeguare le caratteristiche ed i requisiti organizzativi, professionali e di qualità dei servizi, secondo i parametri fissati dallo stesso decreto. Il termine è di trentasei mesi per i soli requisiti professionali degli investigatori e per l'adeguamento delle strutture per il deposito e la custodia dei valori.

Con la presente circolare le SS.LL. sono invitate ad avviare un'ideale attività di monitoraggio dello stato di attuazione delle suddette disposizioni, essendo, oramai, decorso più della metà del citato termine di diciotto mesi ed in vista della predisposizione delle iniziative necessarie per quando, a partire dal prossimo mese di settembre, occorrerà





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

procedere alla verifica di tutti gli istituti per valutare l'effettivo adeguamento ai sopra citati parametri e, conseguentemente, per rivedere i titoli autorizzatori.

Al fine di effettuare la suddetta attività di monitoraggio, appare estremamente utile, in relazione ai prossimi adempimenti previsti dal suddetto decreto, che i Sigg. Prefetti richiedano, in merito, elementi e dati agli istituti di vigilanza, investigazione ed informazioni commerciali, autorizzati nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, a partire da quelli che hanno ottenuto estensioni dell'area di operatività, per i quali, ai sensi del citato art. 8, le disposizioni del medesimo decreto sono immediatamente esecutive.

Le informazioni acquisite potranno essere esaminate in sede di conferenze provinciali permanenti, di cui all'art. 4 del D.P.R. 3 aprile 2006, n.180, nelle quali, come già a suo tempo sottolineato con circolare n.557/PAS/2731/10089.D(1) del 29 febbraio 2008, e ribadito con circolari n. 557/PAS.6911.10089.D(1)REG del 18 giugno 2010, e n. 557/PAS/4935.10089.D(1)REG del 24 marzo 2011, andranno coinvolte, oltre alle Questure, le istituzioni interessate, in virtù delle rispettive competenze (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Direzioni Territoriali del Lavoro, INPS, INAIL, A.S.L., Agenzia delle Entrate, Ispettorati Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico).

Con cadenza periodica, alle richiamate conferenze provinciali potranno essere chiamati a partecipare anche i rappresentanti delle parti sociali, onde realizzare la giusta sinergia per una rapida ed efficace risoluzione delle problematiche territoriali, in linea con i principi di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi che debbono informare l'azione della Pubblica Amministrazione.

Si rammenta che, tenuto conto del parere espresso dal Consiglio di Stato - Sezione per gli Atti Normativi, n. 1247/2008 del 21 aprile 2008¹, i Sigg. Prefetti, in tutti i casi in cui risultino proposte tariffe che vanno al di sotto del costo effettivo del lavoro potranno avviare le verifiche per accertare – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 257-quater del R.D. 6-5-1940, n. 635 - l'eventuale “mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente” e/o “la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio o ad altre gravi inadempienze all'integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale della

¹ “...tutte le volte che il prezzo offerto (id est la tariffa) non si riveli coerente al soddisfacimento di primarie e generali esigenze di correttezza e trasparenza (quali l'integrale rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali per le guardie particolari) oltre che alla sussistenza della specifica capacità tecnica (desumibile dai mezzi usati e dal loro costo anche in termini di ammortamento), ciò non può essere trascurato in sede di licenza.”.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

vigilanza privata, che incidono sulla sicurezza delle guardie particolari o sulla qualità dei servizi resi in rapporto alla dotazione di apparecchiature, mezzi, strumenti ed equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza, alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle prescrizioni dell'autorità ed alle determinazioni del questore ai sensi del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508".

Sempre ai sensi e per gli effetti dell' art.257-quater sopra citato, l'eventuale applicazione di tariffe inferiori ai costi del lavoro indurrebbe a verificare che non vengano trascurate voci di spesa intese ad assicurare *"il possesso delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità operative dell'istituto"*, nonché ad accertare che, più in generale, risulti insufficiente a garantire *"la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore"*.

Al riguardo, si ribadisce che, come previsto dall'art. 257-ter, comma 4, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., introdotto dal D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153, dovrà essere esibita, almeno annualmente, la certificazione attestante l'integrale rispetto, nei confronti del personale dipendente, degli obblighi previdenziali e assicurativi, attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Si precisa, sul punto, che le disposizioni di cui all'art. 15 della L. 12 novembre 2011, n.183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2012), secondo cui le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nulla hanno innovato rispetto all'obbligo di esibizione annuale del DURC, in quanto, in base al citato D.P.R. 153/2008, la suddetta dichiarazione non rientra tra quelle di cui all'art. 46, comma 1, lett. p), del richiamato D.P.R. 445/2000².

Sempre sul tema delle verifiche, si evidenzia che, nel caso di cauzione prestata tramite fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà essere esibita annualmente la quietanza attestante

² Vedasi sul punto anche la circolare 848/2008 della Direzione Generale Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, per cui *"...il richiamo all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 non appare del tutto confacente alla fattispecie in esame in quanto sembra consentire l'autocertificazione del versamento di somme a titolo contributivo" mentre "...la verifica della regolarità comporta un accertamento di ordine tecnico che non può, per sua natura, essere demandato al dichiarante"*. La questione è stata poi ripresa e ribadita dalla recente circolare n.573, del 26.1.2012, della medesima Direzione Generale, relativa agli effetti sulla normativa DURC delle innovazioni apportate al D.P.R. 445/2000 dalla L. 183/2011.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

l'avvenuto pagamento della relativa polizza, essendo il mantenimento dell'autorizzazione, secondo quanto disposto dall'art.137 T.U.L.P.S., subordinato al regolare versamento della cauzione.

In tutti i casi in cui l'attività di monitoraggio e verifica di cui sopra induca a dubitare del mantenimento dei presupposti e dei requisiti per la titolarità delle varie tipologie di licenza di cui si discute, si rammentano gli obblighi di cui alla L. 241/90 e successive modificazioni, che impongono di garantire la più ampia partecipazione al procedimento attraverso atti di comunicazione o sollecitazione - anche attraverso la diffida in ordine all'osservanza di disposizioni e prescrizioni - per offrire agli imprenditori la possibilità di fornire controdeduzioni e giustificazioni.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul disposto dell'art. 13 del D.L. 9 febbraio 2012, nr. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", pubblicato nella G.U. del 9 febbraio 2012, n.33, S.O., per effetto del quale la durata delle licenze ex art.134 T.U.L.P.S., rilasciate per l'esercizio delle attività di vigilanza privata, di investigazioni private e/o informazioni commerciali, nonché quelle di investigatore privato e/o informatore commerciale dipendente, avranno durata triennale. Le autorizzazioni rilasciate in data antecedente all'entrata in vigore del citato decreto, peraltro, assumeranno validità triennale in occasione del rinnovo alla prevista scadenza annuale.

La disposizione del citato D.L. n. 5/2012 non produce, invece, effetti sull'articolo 138 T.U.L.P.S. che, al terzo comma, prevede la validità biennale del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata e del relativo porto d'armi a tassa ridotta.

Per quel che concerne, poi, gli effetti della citata legge 183/2011 sul certificato attestante l'idoneità al maneggio delle armi - previsto dall'art. 251 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, obbligatorio ai fini del rilascio del porto d'armi anche per le guardie giurate - si segnala che questo Dipartimento ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro della Pubblica Amministrazione e per la Semplificazione di chiarire se tale certificato rientri tra quelli soggetti alla cosiddetta "decertificazione", imposta dalla citata legge, specificando se le Sezioni del Tiro a Segno Nazionale possano considerarsi quali pubbliche amministrazioni, tenuto conto che soltanto queste ultime sono destinatarie degli obblighi imposti dall'art. 15, comma 1, della legge.

Sarà cura di questo Dipartimento far conoscere le conclusioni alle quali perverrà il citato Dicastero e le conseguenti determinazioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Considerato che, in questa prima fase di attuazione delle disposizioni del D.M. 1 dicembre 2010, nr.269, sono state segnalate diverse problematiche applicative ed in vista della fase di verifica e controllo che avrà inizio nel prossimo mese di settembre, questo Dipartimento realizzerà seminari rivolti ai responsabili dei settori di polizia amministrativa delle Prefetture e delle Questure, al fine di rendere il più possibile omogenea l'applicazione delle disposizioni regolamentari sul territorio nazionale.

A tal fine, verrà richiesta la collaborazione delle SS.LL. per la cura, previe dirette intese con i competenti Uffici di questo Dipartimento, dell'organizzazione degli incontri che dovranno essere realizzati, nei limiti del possibile, a livello interregionale.

Nel rassegnare le suesposte linee d'indirizzo, per una puntuale applicazione, si confida nella tempestiva segnalazione di eventuali criticità, assicurando che i competenti Uffici di questo Dipartimento sono a disposizione per la risoluzione di eventuali ulteriori problematiche applicative.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Manganelli